

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1522

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE

Modifiche alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064,
in materia di utilizzo delle generalità

Presentata l'8 agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alla generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile, dispone, agli articoli 1 e 2, che la paternità e la maternità non devono più essere indicate in tutti gli estratti per riassunto e in tutti i certificati degli atti dello stato civile (nascita, morte, matrimonio, comprese le pubblicazioni, cittadinanza, stato di famiglia), in tutti i documenti di riconoscimento e in tutti gli altri atti, denunce o documenti in cui la persona deve essere indicata «per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o

diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione». Con tale provvedimento è stato in sostanza abolito il cosiddetto « NN » anagrafico.

Anziché una legge restrittiva che priva un popolo delle proprie generalità, sarebbe auspicabile che il Parlamento approvasse una legge « elargitiva », che consenta a chi ne sia sprovvisto di acquisire le generalità con una semplice domanda da presentare alle autorità competenti. È questo il fine che si intende perseguire con la presente proposta di legge.

Si ritiene, infatti, che sia orgoglio di ogni cittadino poter certificare i nomi nativi dei genitori piuttosto che ometterli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. — 1. A chiunque ne faccia richiesta è consentita l'indicazione della paternità e della maternità negli estratti, atti e documenti di cui all'articolo 1, previa presentazione di apposita domanda alle autorità competenti ».

2. All'alinea dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, ».

